



Comune di Calvizzano

Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del Reg.

Data 9/9/2014

OGGETTO: Imposta municipale propria – Determinazione aliquote per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria con appositi avvisi ai consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

	P.	A.		P.	A.
1) Ferrigno Maria Luisa	X		9) Trinchillo Vincenzo	X	
2) Trinchillo Maddalena	X		10) Ferrillo Antonio	X	
3) Mauriello Antonio	X		11) Grasso Lorenzo	X	
4) Di Marino Antonio	X		12) Pirozzi Giacomo		X
5) Di Rosa Antonio	X		13) D'Ambra Michele		X
6) Santopaolo Giuseppe Rocco	X		14) Del Prete Flora	X	
7) Borrelli Luciano	X		15) Sequino Biagio	X	
8) Vellecco Roberto		X	16) De Vito Angela	X	

Assegnati 16 + Sindaco

In Carica 17

Presenti 14

Assenti 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori: _____

La seduta è pubblica

Ai sensi dell'art. 37 T.U.E.L. app.to con D.Lgs. 267/00, il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco dott. Giuseppe Salatiello e da n° 16 Consiglieri come sopra individuati.

Si da atto che è presente il Sindaco dott. Giuseppe Salatiello.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Ing. Antonio Mauriello.

Partecipa il segretario generale dott. ssa Maria Clara Napolitano che verbalizza.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, ha espresso parere:

Favorevole il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

Favorevole il responsabile del servizio di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile:

Si da atto che rispetto all'appello nominale effettuato dal Segretario Comunale all'inizio della seduta dal quale risultavano presenti n. 14 consiglieri, risultano ora presenti n. 15 consiglieri in quanto alle ore 11:20 è entrato in aula il Consigliere Roberto Vellecco.

Il Presidente introduce l'argomento posto al n. 4 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Imposta Municipale propria - Determinazione aliquote per l'anno 2014 e rende edotto il Consiglio Comunale che con nota prot. Gen. le n. 6667 dell'8/9/2014 il Sindaco ha chiesto un emendamento in relazione alla proposta di deliberazione iscritta all'O.d.G. che viene allegata al presente verbale di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi come da verbale stenotipico allegato al solo verbale originale, il Presidente del Consiglio pone ai voti il citato emendamento nel testo seguente: "di confermare per l'anno 2014, per gli altri immobili ad eccezione delle abitazioni principali (A1-A8-A9) e relative pertinenze, l'aliquota nella misura del 9,10 per mille, confermando, pertanto, quella già fissata nell'anno 2012 e 2013"

Presenti e votanti n. 15;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano

Il Consiglio Comunale approva;

Il Presidente successivamente pone ai voti la proposta di deliberazione così come emendata con la precedente votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquote standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unicamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 23 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si prouae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il DECRETO 18 luglio 2014 Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali. (14A05867) (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014);

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.05.2014;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Presenti e votanti n. 15

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- I. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, e allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2014 nelle seguenti misure:

Descrizione aliquota	Aliquota
abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	6,00 per mille
altri immobili	9,10 per mille

- II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;
- III. Di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.05.2014 e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
- IV. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
- V. Di dichiarare, la presente ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI CALVIZZANO
(Provincia di Napoli)

Prot. Gen. n. 6667 dell'8.09.2014

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai consiglieri comunali
Al Responsabile Settore Economico - Finanziario
- Rag. Salvatore Sabatino
S E D E

OGGETTO: Emendamento in relazione alla Proposta di deliberazione inscritta al n. 4 dell'ordine del giorno per il consiglio comunale del 9.09.2014 avente ad oggetto : Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquota per l'anno 2014".

Premesso

Che, l'art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla L. 22 Dicembre 2011. N°. 214 ha previsto l'istituzione anticipata ed in via sperimentale per il triennio 2012/2014 dell'Imposta Municipale Propria (I.M. U.) applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e che fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso, nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;

che, la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), infatti, il comma 2 dell'art 13 della suddetta Legge n° 214 / 2011 riporta che "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n°504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa...";

che, con la proposta avanzata dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni, **SEGNATAMENTE** il 10,6 per mille per gli altri immobili ad eccezione delle abitazioni principali (A1 - A8 - A9) e relative pertinenze;

CONSIDERATO che l'aliquota di base dell'imposta, così come stabilita con Deliberazione Commissariale n. 2 del 31.10.2012 **era pari al 9,10 per mille;**

TENUTO CONTO della grave situazione economica generale e la forte crisi in cui versano le famiglie tale da imporre, in primis, agli amministratori comunali di dover contribuire ad una complessiva manovra di riduzione complessiva delle spese gravanti sul bilancio comunale,

SI PROPONE

al Consiglio Comunale di emendare la proposta emarginata in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e segg. del Regolamento interno del consiglio comunale vigente (Delibera di C.C. n. 93 del 27.10.1983) nel senso **DI CONFERMARE PER L'ANNO 2014, per gli**

altri immobili ad eccezione delle abitazioni principali (A1 - A8 - A9) e relative pertinenze, l'aliquota nella misura del 9,10 per mille, confermando, pertanto, quella già fissata nell'anno 2012 e 2013.

A tal fine e per salvaguardare gli equilibri del bilancio si propone, di valutare riduzioni nei rispettivi capitoli del redigendo bilancio di previsione anno 2014, con riferimento ai seguenti interventi:

riduzione del 10% delle indennità di carica per gli amministratori comunali fino al 31.12.2014;

riunioni e sedute Commissioni consiliari al di fuori dell'orario di lavoro dei componenti, ed a titolo gratuito fino al 31.12.2014;

rimodulazione espletamento del Servizio Civico Comunale;

riduzione dell'integrazione oraria prevista per i Lavoratori Socialmente Utili, stabilita già con Delibera n. 36 del 24.06.2014 e valevole fino al 30.09.2014, in caso di proroga; eventuali altre che si riterranno opportune.

Distinti Saluti

Calvizzano, 8.09.2014




IL SINDACO
Dot. Giuseppe Salatiello

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico - Finanziario, Rag. Sabatino Salvatore, in relazione alla proposta di emendamento suesposta, effettuati gli accertamenti e le verifiche di competenza, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE.**

Calvizzano 8.09.2014

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Rag. Salvatore Sabatino





COMUNE DI CALVIZZANO
(Provincia di Napoli)

D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. allegato alla delibera del Consiglio Comunale ad oggetto:
Imposta municipale propria – Determinazione aliquote per l'anno 2014;

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Calvizzano, li

F.to Il Responsabile del 5° Settore
Rag. Salvatore Sabatino

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole.

Intervento di bilancio Codice

Competenza

Capitolo di PEG:

- Oggetto:
- Numero: Impegno n.
- Ammontare del presente impegno; euro _____
- Causale economica (a cura della Ragioneria) _____

Calvizzano, li

Visto: la ragioneria

Firma: _____

~~IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE FINANZIARIO TRIBUTARIO~~
F.to Rag. Salvatore Sabatino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

F. to Il Presidente del Consiglio
Ing. Antonio Mauriello

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Clara Napolitano

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna dal 16 SET. 2014 al 30 SET. 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1 lex n.69/2009).
Dalla residenza Comunale.

Il 16 SET. 2014

MESSO COMUNALE

F.TO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DI SEGRETERIA
Dott.ssa Margherita Mauriello

UFFICIO SEGRETERIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;

è divenuta esecutiva il per il decorso dei 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. n° 267/00;

Il 16 SET. 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DI SEGRETERIA
Dott.ssa Margherita Mauriello

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Calvizzano..... 16 SET. 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DI SEGRETERIA

Dott.ssa Mauriello Margherita